



N. SENT.  
N. 152-153/10 I.F.  
N. **2/11** FALL.  
N. CRON.  
N. REP.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Signori Magistrati:

dott.ssa Alessandra BOTTAN GRISELLI - Presidente  
dott. Gianfranco PELLIZZONI - Giudice  
dott.ssa Mimma GRISAFI - Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

dichiarativa di fallimento della società

**“A s.a.s”**

con sede in ..... e unità locale in .....

C.F.: .....

avente per oggetto: la produzione e commercializzazione di serramenti, mobili, scale, pavimenti in legno e la lavorazione del legno in genere nonché le attività ad essa accessorie e complementari, ecc.

viste le istanze presentate da: 1) Banca B con proc. e dom. avv. .... con studio in .....; 2) C + 2 tutti con proc. e dom. avv. ....con studio in ....., entrambe dirette ad ottenere la dichiarazione di fallimento della società di cui in epigrafe;

esaminata la documentazione allegata al ricorso ed assunte le opportune informazioni;

udita la relazione del Giudice dott. Gianfranco PELLIZZONI;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti di legge per la dichiarazione di fallimento, in quanto l'impresa debitrice risulta aver superato i limiti dimensionali previsti dall'art. 1, 2° co. l. fall. per poter essere considerata

**SENTENZA  
DICHARATIVA  
DI FALLIMENTO**

Il giudice estensore  
dott. Gianfranco  
PELLIZZONI

fallibile;

rilevato che il fallimento del deceduto socio accomandatario D ( morto in data 8.09.2009 ) non può più essere dichiarato, essendo il decesso risalente ad oltre un anno prima della dichiarazione di fallimento, ai sensi degli artt 10 e 11 l. fall., con la conseguenza che deve essere dichiarato il fallimento della sola società ( cfr. Cass. , 11/04/2001, n. 5379, secondo cui: “ L'estensione del fallimento della società commerciale di persone al socio illimitatamente responsabile è ammissibile solo se operata entro il limite temporale di un anno dallo scioglimento del rapporto sociale previsto dagli art. 10 e 11 della legge fall., realizzandosi in caso contrario, e cioè se si ritenesse legittima l'estensione oltre detto limite temporale alla sola condizione che l'insolvenza della società riguardi anche obbligazioni contratte prima del suo recesso, una inaccettabile disparità di trattamento rispetto all'imprenditore individuale defunto o che abbia cessato la sua attività, come affermato nella sentenza Corte Cost. 12.3.99 n. 66. e anche Cass., 07/07/2008, n. 18600, secondo cui: “ In tema di estensione del fallimento sociale al socio illimitatamente responsabile, lo scioglimento non comporta anche l'estinzione della società (nella specie in nome collettivo), che è determinata, invece, soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti e dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi per ragioni di dare e avere; ne consegue che, verificatosi lo scioglimento della predetta società per il venir meno, a causa della morte di uno dei due soci, della pluralità (non ricostituita) degli stessi, il socio superstite conserva tale qualità ed è, pertanto, assoggettabile a fallimento unitamente alla società).

visti gli artt. 1-5-6-9-15 e 16 Legge Fallimentare;

**P.Q.M.**

**DICHIARA** il fallimento della società

**“A s.a.s.”**

con sede in ..... e unità locale in .....

C.F.: .....

avente per oggetto: la produzione e commercializzazione di serramenti, mobili, scale, pavimenti in legno e la lavorazione del legno in genere nonché le attività ad essa accessorie e complementari; ecc.

**NOMINA** Giudice Delegato il dott. Gianfranco PELLIZZONI e curatore la dott.ssa ..... con studio in .....

**ORDINA** al fallito ed a chiunque ne abbia il materiale possesso di depositare presso la Cancelleria entro 3 giorni dalla comunicazione della presente sentenza i libri e le scritture contabili della società, nonché l'elenco dei creditori;

**ORDINA** al fallito di consegnare al curatore tutta la corrispondenza, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento;

**FISSA** l'udienza del **19.05.2011** ad **ore 09.30** per l'esame dello stato passivo avanti il Giudice Delegato;

**ASSEGNA** ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali e mobiliari su cose in possesso della società fallita nonché dei falliti di gg. 30 prima dell'adunanza (19.04.2011) per la presentazione in cancelleria delle relative domande di insinuazione documentate;

Visto l'art. 101 l. fall.;

**AVVERTE** che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è di **diciotto mesi** dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;

**RIMETTE** al giudice delegato di fissare le successive udienze di verifica delle domande tardive;

**ORDINA** che la presente sentenza venga notificata al P.M. e al debitore; comunicata per estratto al curatore e al richiedente il

fallimento, nonché annotata ai sensi dell'art. 17, 2° co. I. fall. – presso  
l'Ufficio del Registro delle Imprese, anche per via telematica.

Così deciso in Udine, addì 14 gennaio 2011

IL PRESIDENTE  
(dott.ssa Alessandra BOTTAN GRISELLI)

IL GIUDICE ESTENSORE  
(dott. Gianfranco PELLIZZONI)

IL CANCELLIERE  
(dott. Liliana BASSIGNANA)

**DEPOSITATA** in Cancelleria oggi  
e pubblicata a' sensi dell'art. 17 L.F.

IL CANCELLIERE  
(dott. Liliana BASSIGNANA)